



COMUNE DI PANDINO

(Provincia di Cremona)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ~~GIUNTA COMUNALE~~ N. 11 DEL 4/3/99
CONSIGLIO COMUNALE

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE

Art. 01 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Mercato Settimanale che si svolge nel Comune di Pandino nel giorno di Sabato e comprende n° 55 posteggi dei quali n° 02 sono riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti.

Art. 02 Localizzazione del Mercato

Il Mercato si svolge su aree pubbliche delimitate con atto Consiliare n° 10 del 04/03/1999 ai sensi dell'art. 03 della Legge 112/91.

Art. 03 Giornate ed orari di svolgimento

Il Mercato si effettua nel giorno di Sabato:

- dalle ore 14.30 alle ore 19.00 nella stagione estiva (01 Aprile - 30 Settembre)
- dalle ore 14.30 alle ore 18.00 nella stagione invernale (01 Ottobre - 31 Marzo);
i posteggiatori entro le ore 14.20 devono aver installato il proprio Banco - Autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 13.00 e/o sgomberare il posteggio prima:
- delle ore 19.00 durante il periodo estivo;
- delle ore 18.00 durante il periodo invernale;
se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito dei mezzi di sgombero).
Entro le ore 20.00 per il periodo estivo ed entro le ore 19.00 per il periodo invernale, tutti i posteggiatori debbono aver sgomberato l'area interessata al mercato al fine di ripristinare l'uso non mercatale della stessa.

Art. 04 Spostamento del giorno di Mercato

Qualora il giorno di Mercato coincida con una festività legalmente riconosciuta, oppure in occasione di particolari manifestazioni pubbliche regolarmente autorizzate dall'Autorità Comunale, le operazioni di mercato verranno svolte nella prima giornata non festiva antecedente, con le stesse regole e modalità.

Art. 05 Localizzazione, configurazione e articolazione del Mercato.

L'area del Mercato è quella configurata dalla planimetria allegata alla Deliberazione Consiliare n° 10 del 04/03/1999, nella quale si evidenziano:

- L'ampiezza complessiva dell'area: rispettivamente mq. 1805.5;
- La superficie dei posteggi numerati progressivamente;
- L'esatta collocazione e delimitazione.

Art. 06 Individuazione aree precluse all'esercizio del commercio itinerante.

A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che dalle ore 12.30 alle ore 19.30 nei giorni di svolgimento del Mercato è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in modo itinerante in tutto il Centro Storico del Capoluogo e nelle seguenti vie:

- Garibaldi dalla via Roma fino all'intersezione con la via Piave;
- Castello da via Circonvallazione C/B sino all'intersezione con via Deledda;
- Baracca sino all'intersezione con via Marconi;
- Alla Zecca da via Circonvallazione B sino all'intersezione di via Roggetto;
- Filzi;
- Battisti;
- Piazza Borromeo;

Art. 07 Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita.

I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati - come da planimetria particolareggiata - nello spazio appositamente delimitato. Non è permesso occupare spazi carrai od ostruire ingressi di abitazioni e negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di Pronto Intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, ecc.).

Art. 08 Circolazione veicolare.

Dalle ore 12.30 alle ore 20.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al Mercato, fatti salvi i mezzi d'emergenza.

Dalle ore 12.30 alle ore 20.00 è vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori di settore possono sostare sull'area di Mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.

Art. 09 Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di Mercato.

Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di Mercato con l'indicazione della Pianta dei dati di ogni Concessione, della superficie assegnata e della data di scadenza.

Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolino e comunicarlo alla Regione ai sensi dell'art. 07 comma 3 del D.M. 248/93.

Copia della planimetria e del Ruolino è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e limitatamente ai generi alimentari, presso l'A.S.L. n° 24 di Crema, competente per territorio.

Art. 10 Modalità di assegnazione dei posteggi.

I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 03 - 2 comma, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano chiedere la restituzione delle tasse pagate.

Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto "Ruolino di Spunta". L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in "Ruolino", il quale è definito con priorità fra i soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze sul Mercato.

Gli spuntisti devono essere presenti con le loro attrezzature per installare il loro banco di vendita entro le ore 14.30.

I posteggi riservati agli agricoltori vengono assegnati con priorità a coloro che vantino il più alto numero di presenze sul Mercato.

Art. 11 Pagamento delle varie Tasse e Tributi Comunali.

Le concessioni hanno validità decennale e sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme.

Tali somme dovranno essere versate secondo i termini, e le modalità previste dalle Leggi vigenti e dai Regolamenti Comunali. Per le sole occupazioni giornaliere, relative ai mercati che si svolgono in giorni in cui non funziona il servizio postale, è ammesso il pagamento all'Ufficio di Polizia Municipale o, in assenza all'Economo Comunale.

Art. 12 Validità delle concessioni.

La concessione decennale può essere rinnovata su istanza dell'interessato.

La concessione cessa alla sua naturale scadenza, indicata all'atto del suo rilascio ovvero, per rinuncia del titolare nel qual caso il rinunciante ha diritto alla restituzione dei tributi pagati (TOSAP, Rifiuti,), limitatamente al periodo non ancora usufruito, nei limiti dei convenzionamenti assunti con il Comune.

Per la decadenza e la revoca della concessione si applicano le disposizioni in materia.

Art. 13 Definizione di corrette modalità di vendita.

Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere.

Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio delle attività.

Le tende di protezione dei banchi e di quant'altro, avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt. 0.50 dalla verticale del limite di allineamento, per i lati confinanti con altra occupazione non devono sporgere oltre mt. 0.25 dal confine del posteggio occupato.

I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a mt. 02.

È vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita.

È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo, entro l'area in concessione, anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente, sempreché tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del Mercato.

Art. 14 Subingresso

Il subentro nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante. Si applicano le disposizioni vigenti in materia per le modalità ed il possesso dei requisiti.

Art. 15 Richiamo delle norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari

Per la vendita e la somministrazione dei generi alimentari soggetti alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria si applicano le disposizioni dell'art. 22 del D.M. 248/93 nonché dalle norme vigenti in materia ed i relativi regolamenti d'attuazione.

Art. 16 Modalità di riassegnazione dei posteggi.

In caso di riassegnazione dei posteggi gli operatori potranno esprimere le loro preferenze e saranno chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria.

Art. 17 Sanzioni.

Per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento all'art. 06 della Legge 112/91 ed al relativo Regolamento d'Attuazione.

Art. 18 Norme generali.

Per tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.